

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Giovedì 17 maggio 2007

Modernizzazione delle Amministrazioni pubbliche.

C. 2161 Governo (testo base) e abbinate (C. 590 Lucchese, C. 1505 Pedica, C. 1588 Nicola Rossi, C. 1688 La Loggia e C. 2080 Turci)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 aprile 2007.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*). Comunica che è da considerare inammissibile per estraneità di materia, l'articolo aggiuntivo Boscetto 17.09, volto a modificare i criteri di scelta del presidente del Collegio dei revisori degli enti locali con l'inserimento di dirigenti di ministeri o di Autorità indipendenti. Invita pertanto i presentatori a ritirarlo. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, si sofferma sugli emendamenti riferiti all'articolo 1. Al riguardo osserva che gli emendamenti presentati sono volti in primo luogo a prevedere l'estensione della disciplina sanzionatoria prevista dal provvedimento in esame anche ai soggetti privati esercenti funzioni pubbliche, obiettivo reso difficile in considerazione della mancanza di una normativa generale in materia. Osserva inoltre che un'altra serie di emendamenti è tesa ad individuare, in modo diverso da quanto previsto dal provvedimento, le modalità di estensione della disciplina da esso recata ad altri settori della pubblica amministrazione, in particolare alle regioni e agli enti territoriali. Un terzo blocco di proposte emendative è invece finalizzato ad incidere sui termini previsti a carico delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo fa presente che il limite principale della legge n. 241 del 1990 è rappresentato dalla sua difficile applicazione e pertanto la previsione di termini più ridotti rispetto a quelli previsti dal progetto di legge in esame, che sono stati oggetto di una rigorosa valutazione, potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo rispetto all'esercizio efficace delle funzioni pubbliche. Passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1. In proposito invita i presentatori al ritiro degli emendamenti La Loggia 1.8 e 1.9, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento La Loggia 1.10. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Costantini 1.19, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti Boscetto 1.26, 1.27 e 1.11. Esprime parere favorevole sull'emendamento Boscetto 1.12. Invita quindi il presentatore al ritiro dell'emendamento Zaccaria 1.1, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Costantini 1.16. Esprime parere favorevole sull'emendamento Zaccaria 1.2, pur evidenziando alcune perplessità per le conseguenze di carattere finanziario, e parere contrario sugli emendamenti Belisario 1.13 e Boscetto 1.18.

Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti identici Zaccaria 1.3 e Boscetto 1.17. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Zaccaria 1.22, avvertendo che altrimenti il parere è contrario ed esprime parere favorevole sull'emendamento Belisario 1.15. Invita quindi i presentatori al ritiro dell'emendamento Costantini 1.14, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. In

proposito osserva che il danno derivante dal ritardo nella conclusione del procedimento non appare quantificabile. Esprime inoltre invito al ritiro dell'emendamento Zaccaria 1.7, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Al riguardo ritiene che l'obbligo di informazione periodica a carico del responsabile del procedimento può ritenersi giustificato soltanto per casi particolari di rilevanza significativa. Esprime parere contrario sull'emendamento Zaccaria 1.4, riservandosi di presentare una proposta di riformulazione dell'emendamento Zaccaria 1.5 volta a prevedere che l'esenzione dalla responsabilità operi con riferimento ai soggetti responsabili all'adozione del provvedimento. Esprime parere contrario sull'emendamento Santelli 1.24, parere favorevole sull'emendamento Pedica 1.20 e parere contrario sugli emendamenti Boscetto 1.28 ed 1.23. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Zaccaria 1.6, avvertendo che altrimenti il parere è contrario ed esprime infine parere contrario sull'emendamento Boscetto 1.25.

Il sottosegretario Gian Piero SCANU esprime parere conforme a quello del relatore.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti La Loggia 1.8 e 1.9: si intende che vi abbiano rinunciato.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) sottoscrive gli emendamenti Boscetto 1.10, 1.26, 1.27, 1.11 e 1.12.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che l'emendamento La Loggia 1.10 sarà votato per parti separate in quanto i numeri 1) e 2) non appaiono tra loro collegati. Porrà pertanto in votazione dapprima il numero 1) della lettera 0a) e, successivamente, il numero 2), sui quali il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i numeri 1) e 2) dell'emendamento La Loggia 1.10, sottoscritto dal deputato Benedetti Valentini.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira il proprio emendamento 1.19.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Boscetto 1.26 , 1.27 e 1.11, sottoscritti dal deputato Benedetti Valentini, ed approva l'emendamento Boscetto 1.12, anch'esso sottoscritto dal deputato Benedetti Valentini.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, fa presente che il proprio invito al ritiro dell'emendamento Zaccaria 1.1 si basa sul fatto che non tutti i documenti delle pubbliche amministrazioni sono direttamente acquisibili presso altri comparti amministrativi, come ad esempio nei casi in cui essi siano stati smarriti o distrutti, e che pertanto, in tali casi, risulta preziosa la collaborazione del privato.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), pur comprendendo le motivazioni addotte dal relatore, ritiene necessario tutelare comunque gli interessi del cittadino nei confronti delle amministrazioni pubbliche che, nei casi in cui si renda necessario, sono tenute a scambiarsi la documentazione al fine di agevolare lo svolgimento del procedimento.

Con riferimento alla più generale questione dell'attuazione della legge n. 241 del 1990, ritiene necessario svolgere su di essa un'attività di monitoraggio complessivo in quanto, altrimenti, le numerose modifiche che ad essa vengono periodicamente apportate, rischiano di comprometterne la funzionalità. Al riguardo preannuncia che richiederà un complessivo monitoraggio in ordine al tema della documentazione informatizzata prodotta dalle amministrazioni pubbliche. Su questo specifico aspetto osserva infatti che se la disciplina normativa ha raggiunto un livello soddisfacente, la

relativa attuazione non si è ancora realizzata e la percezione dei cittadini in proposito è pressochè nulla.

Riccardo MARONE (Ulivo) osserva preliminarmente che la legge n. 241 del 1990, che disciplina il procedimento amministrativo, è una legge di carattere generale che stabilisce i principi di fondo della materia, elaborata sulla base dei lavori svolti da un'apposita Commissione di studio, presieduta dal professor Mario Nigro. Tale legge, tuttavia, a seguito dei numerosi interventi modificativi succedutisi con eccessiva frequenza, ha perso il connotato originario di legge di principi, finendo per disciplinare fattispecie settoriali ancorchè con la finalità di offrire tutele e garanzie al cittadino. Tuttavia tale obiettivo, perseguito acriticamente, sconta il limite di non considerare le significative differenze che esistono tra i cittadini destinatari della legge n. 241. Spesso infatti la previsione di eccessive garanzie all'interno di un procedimento, anziché tutelare gli interessi dei cittadini più deboli, diventa strumento di affermazioni delle ragioni di quella porzione minoritaria di cittadini che, disponendo di mezzi e strumenti idonei, fa leva su quelle stesse garanzie per perseguire finalità non sempre lecite. A tale proposito osserva come la riforma della legge in questione varata nella scorsa legislatura, prevedendo una serie eccessiva di tutele e garanzie per il cittadino, abbia finito per sortire effetti aberranti, come la impossibilità per le amministrazioni di procedere alla demolizione di opere costruite abusivamente. Al riguardo ritiene opportuno limitare l'incidenza dei vizi procedurali sull'adozione del provvedimento finale, se volto a perseguire inequivocabilmente un interesse pubblico. Si sofferma quindi sulla funzione svolta dal giudice amministrativo, attualmente eccessivamente isolato rispetto allo svolgimento dell'attività amministrativa, al quale ritiene che debba invece essere restituita una funzione più incisiva. Conclude ribadendo l'opportunità di svolgere una seria riflessione sulle forme di tutela procedimentale che devono essere garantite ai cittadini per evitare che esse finiscano per pregiudicare il perseguimento dell'interesse pubblico.

Marco BOATO (Verdi) si associa preliminarmente alle considerazioni svolte dal deputato Marone. Ritiene comunque che l'emendamento Zaccaria 1.1, di cui condivide il contenuto, potrebbe essere approvato.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, osserva che il provvedimento in questione è in vero volto a rafforzare i principi di fondo della legge n. 241 del 1990, senza intaccarli minimamente. Tuttavia fa presente che tale legge necessita anche di interventi manutentivi, resi necessari dall'esperienza maturata e comunque con l'obiettivo di assicurare adeguata tutela ai cittadini, soprattutto sotto il profilo dei termini di esercizio dell'azione amministrativa.

Riccardo MARONE (Ulivo) rileva che l'esigenza di interventi di manutenzione origina dalla mancanza di leggi di principio. Casi come quelli in discussione andrebbero disciplinati dalle circolari ministeriali o dalla giurisprudenza, evitando di approvare leggi dettagliate, simili alle circolari. In questo modo la legge, disciplinando anche gli aspetti più minuziosi del procedimento, renderà necessari sempre più frequenti interventi di manutenzione.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Zaccaria 1.1.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) dichiara il proprio voto di astensione sull'emendamento Zaccaria 1.1.

La Commissione approva l'emendamento Zaccaria 1.1.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Costantini 1.16 che, essendo volto ad estendere il meccanismo sanzionatorio previsto dalla legge anche ai soggetti privati esercenti funzioni pubbliche, necessita una più approfondita riflessione al fine di una eventuale riformulazione in termini più generali.

Carlo COSTANTINI (IdV) prende atto con soddisfazione delle ragioni addotte dal relatore in ordine alla proposta di accantonamento del proprio emendamento 1.16. Al riguardo sottolinea l'importanza, al fine di garantire adeguata tutela al cittadino, di disciplinare la funzione svolta indipendentemente da chi la esercita.

Il sottosegretario Gian Piero SCANU condivide le osservazioni svolte dal relatore.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), pur condividendo l'opportunità di disciplinare la funzione esercitata e non tanto il soggetto che la esercita, ritiene opportuno, prima di deliberare l'accantonamento dell'emendamento in discussione, che il relatore chiarisca quali siano i principi a cui intende ispirarsi.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, essendo l'emendamento in discussione volto a disciplinare l'esercizio di attività amministrative da parte di soggetti privati, intende proporre alla Commissione di riflettere su di esso in prospettiva di una eventuale riformulazione in termini più generali.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Costantini 1.16.

La Commissione consente.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) illustra il proprio emendamento 1.2, volto a prevedere l'entità minima di euro 25 della sanzione prevista per il mero ritardo nella conclusione del procedimento. Tale accorgimento si rende necessario per evitare che il meccanismo previsto per la determinazione della sanzione ne renda irrisoria l'entità.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, fa presente che le sanzioni devono essere determinabili non solo nel loro ammontare minimo, ma anche in quello massimo.

Riccardo MARONE (Ulivo) si dichiara contrario a prevedere una sanzione per i casi di ritardo nella conclusione del procedimento. Al riguardo osserva, infatti, che l'evoluzione legislativa degli ultimi quindici anni ha sensibilmente responsabilizzato l'attività della dirigenza che, tuttavia, in molti casi, è costretta ad operare in condizioni di precarietà di mezzi. Soprattutto nei piccoli comuni, che spesso non dispongono di personale di livello dirigenziale, i funzionari preposti ai procedimenti amministrativi rischiano di essere ingiustamente pregiudicati a causa della presenza di norme del tenore di quella in esame. Al riguardo ritiene preferibile che casi del genere, anziché essere disciplinati, siano rimessi alla valutazione giurisprudenziale. Reputa infatti che simili norme finiscano per perseguire solo l'interesse dei cittadini che dispongono di mezzi adeguati per perseguire i propri fini.

Il sottosegretario Gian Piero SCANU ritiene opportuna una riflessione al riguardo, in quanto la finalità perseguita dal provvedimento in esame è quella di porre sullo stesso piano di tutela tutti i cittadini nei casi in cui le amministrazioni pubbliche non siano in grado di erogare i servizi richiesti. Si sofferma quindi sulla determinazione della sanzione, in ordine alla quale conviene con le osservazioni del presidente Violante relative all'opportunità di prevederne l'entità minima e quella massima. Ritiene comunque evidente che tale previsione comporti oneri finanziari di difficile quantificazione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) invita la Commissione a riflettere sulla nozione di danno ingiusto contenuta nella norma in discussione, non essendo chiaro se il danno sia ingiusto per la mera inosservanza del termine, nel qual caso l'aggettivo «ingiusto» è superfluo, o se l'inosservanza del termine non sia di per sé sufficiente a rendere ingiusto il danno derivante dal mancato rispetto del termine previsto per la conclusione del procedimento. Dichiarò infine di condividere le osservazioni del presidente Violante sull'opportunità di prevedere l'entità minima e quella massima della sanzione.

Carlo COSTANTINI (IdV) fa presente che la sanzione prevista dal comma 2 dell'articolo 2-bis assume comunque natura risarcitoria, ancorché ad effetti anticipati. La complessa formulazione dell'articolo in discussione infatti, da un lato prevede, al comma 2, che la sanzione è dovuta per il mero ritardo nella definizione del procedimento, indipendentemente dal risarcimento del danno e, dall'altro, al comma 3, prevede che il giudice, in sede di liquidazione del risarcimento del danno, decurta l'importo di quanto eventualmente conseguito dal danneggiato in virtù della sanzione stessa.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, osserva che il testo intreccia impropriamente la sanzione con il risarcimento del danno, istituti che hanno natura e funzioni diverse. In questo caso si tratterebbe di una ipotesi di sanzione privata, versata non allo Stato ma al soggetto privato, finora sconosciuta nel nostro ordinamento. Ritene pertanto opportuno prevedere il solo risarcimento.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) osserva che il dibattito in corso vada ascritto alla mancanza di un'approfondita discussione di carattere generale, che ha impedito alla Commissione di approfondire le tematiche principali del provvedimento in esame.

Dichiara di non condividere la proposta di eliminare la sanzione per il ritardo nella conclusione del procedimento, essendo il risarcimento del danno una mera eventualità. Ritene tuttavia opportuno accantonare l'emendamento Zaccaria 1.1, anche al fine di consentire alla Commissione una riflessione sull'intera materia in discussione.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) condivide la proposta di accantonamento dell'emendamento Zaccaria 1.1.

Riccardo MARONE (Ulivo) osserva che, essendo la sanzione prevista nell'ambito del procedimento amministrativo, si verrebbero a sanzionare i ritardi lesivi sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi. Si dichiara quindi contrario alla previsione della sanzione.

Il sottosegretario Gian Piero SCANU dichiara di condividere la proposta di accantonamento dell'emendamento Zaccaria 1.1 al fine di maturare un'approfondita riflessione sull'intera materia. Osserva che la *ratio* sottesa al provvedimento in esame è quella di garantire efficienza e funzionalità alle amministrazioni pubbliche nei confronti di tutti i cittadini indistintamente.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone l'accantonamento dell'emendamento Zaccaria 1.1.

La Commissione consente.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, in considerazione dell'accantonamento dell'emendamento Zaccaria 1.1 e della opportunità di approfondire le altre problematiche recate dall'articolo 1, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Martedì 29 maggio 2007

Modernizzazione delle Amministrazioni pubbliche.

C. 2161 Governo, C. 590 Lucchese, C. 1505 Pedica, C. 1588 Nicola Rossi, C. 1688 La Loggia e C. 2080 Turci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2007.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 maggio scorso la Commissione ha iniziato l'esame degli emendamenti all'articolo 1, che riprende ora dall'emendamento Costantini 1.16, accantonato nella stessa seduta. Avverte inoltre che il presentatore ha ritirato l'articolo aggiuntivo 10.01 e che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.50, 1.51, 1.52, l'articolo aggiuntivo 1.01 e l'emendamento 3.2 (*vedi allegato 2*).

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, fa presente l'opportunità che l'emendamento Costantini 1.16 sia riformulato nel senso di inserire, al comma 1 dell'articolo 1, prima della lettera *a*), una lettera *0a*) volta ad inserire, all'articolo 1, comma 1-*ter*, dopo le parole: «di cui al comma 1» le parole: «, nonché, ove compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 2». Tale riformulazione dovrebbe poi recare una parte consequenziale volta ad aggiungere, al comma 1, lettera *b*), capoverso articolo 2-*bis*, comma 1, al comma 1, lettera *b*), e al medesimo capoverso articolo 2-*bis*, comma 2, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» le parole: «ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*» e, infine, al comma 1, lettera *b*), capoverso articolo 2-*bis*, comma 3, a sostituire le parole: «statali e gli enti pubblici nazionali» con le seguenti: «statali, enti pubblici nazionali ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*».

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento Costantini 1.16 e accetta la proposta di riformulazione illustrata dal relatore.

Il ministro Luigi NICOLAIS esprime parere favorevole sull'emendamento Costantini 1.16, come riformulato.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) dichiara il proprio voto di astensione sull'emendamento Costantini 1.16, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Costantini 1.16 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, invita all'approvazione del proprio emendamento 1.50.

Il ministro Luigi NICOLAIS esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.50.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.50.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritira il proprio emendamento 1.2.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) esprime perplessità sull'emendamento Belisario 1.13.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento Belisario 1.13 e lo ritira.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, invita all'approvazione del proprio emendamento 1.51.

Il ministro Luigi NICOLAIS esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.51.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del relatore 1.51, respinge l'emendamento Boschetto 1.18 ed approva gli identici emendamenti Zaccaria 1.3 e Boschetto 1.17.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Zaccaria 1.22, fa presente che esso è volto a sopprimere la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso «articolo 2-ter», di contenuto analogo all'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, ritiene opportuno che, qualora dovesse essere approvato l'emendamento Zaccaria 1.22, il relatore presenti un emendamento volto a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, condivide l'osservazione del presidente Violante ed esprime parere favorevole sull'emendamento Zaccaria 1.22.

Il ministro Luigi NICOLAIS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Zaccaria 1.22.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive gli emendamenti Belisario 1.15 e Costantini 1.14 e li ritira.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Zaccaria 1.7 nel senso di aggiungere all'articolo 5 della legge n. 241 del 1990 un comma volto a prevedere che nei casi in cui la durata prevista per la conclusione del procedimento supera i trenta giorni, il responsabile, su richiesta degli interessati, fornisce con periodicità mensile, anche con mezzi telematici, informazioni circa lo stato del procedimento.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) riformula il proprio emendamento 1.7 nel senso indicato dal relatore.

Il ministro Luigi NICOLAIS esprime parere favorevole sull'emendamento Zaccaria 1.7, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Zaccaria 1.7 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritira il proprio emendamento 1.4.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Zaccaria 1.5 nel senso di sostituire, al comma 1, lettera e), capoverso 1), le parole: «l'organo competente ad adottare il provvedimento non può essere chiamato» con le seguenti: «i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati».

Roberto ZACCARIA (Ulivo) riformula il proprio emendamento 1.5 nel senso indicato dal relatore.

Il ministro Luigi NICOLAIS esprime parere favorevole sull'emendamento Zaccaria 1.5, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Zaccaria 1.5 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Gabriele BOSCETTO (FI) sottoscrive l'emendamento Santelli 1.24.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 1.24, sottoscritto dal deputato Boscetto.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento Pedica 1.20.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Pedica 1.20, sottoscritto dal deputato Boato, e respinge gli emendamenti Boscetto 1.28 e 1.23.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, invita all'approvazione del proprio emendamento 1.52.

Il ministro Luigi NICOLAIS esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.52.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.52.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritira il proprio emendamento 1.6.

La Commissione respinge l'emendamento Boscetto 1.25.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, illustra il proprio articolo aggiuntivo 1.01, che invita ad approvare.

Il ministro Luigi NICOLAIS esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del relatore 1.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che, in considerazione della presentazione dell'emendamento del relatore 3.2, interamente sostitutivo dell'articolo 3, l'emendamento Boscetto 3.1 sarà votato come subemendamento 0.3.2.1 (*vedi allegato 2*) allo stesso emendamento 3.2.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), intervenendo sul subemendamento Boscetto 0.3.2.1, esprime perplessità sul termine di centoventi giorni previsto dalla proposta emendativa, che ritiene eccessivamente breve.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, esprime parere contrario sul subemendamento Boscetto 0.3.2.1, invitando altresì all'approvazione del proprio emendamento 3.2.

Il ministro Luigi NICOLAIS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Boscetto 0.3.2.1 ed approva l'emendamento del relatore 3.2.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Biancofiore 6.5 e Boscetto 6.6. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Costantini 6.10, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Biancofiore 6.7, Boscetto 6.8, nonché sugli identici emendamenti La Russa 6.1, Bocchino 6.9 e Boato 6.4. Con

riferimento all'emendamento Zaccaria 6.3, propone che esso sia riformulato nel senso di modificare, all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il comma 2, sostituendo le parole «professori di ruolo» con le seguenti: «professori universitari di ruolo» e sopprimendo, al comma 5, le parole da: «adotta» fino a: «articolo 25, comma 4;». Ritiene infine che l'emendamento Zaccaria 6.2 debba essere accantonato per consentire di maturare su di esso una attenta riflessione.

Il ministro Luigi NICOLAIS esprime parere conforme a quello del relatore.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) riformula il proprio emendamento 6.3 nel senso indicato dal relatore.

Gabriele BOSCETTO (FI) sottoscrive gli emendamenti Biancofiore 6.5 e 6.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Biancofiore 6.5, sottoscritto dal deputato Boscetto, ed approva l'emendamento Zaccaria 6.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone alla Commissione di accantonare l'emendamento Zaccaria 6.2.

La Commissione consente.

Gabriele BOSCETTO (FI) chiede al rappresentante del Governo le motivazioni sottese al parere contrario espresso sul proprio emendamento 6.6.

Il ministro Luigi NICOLAIS fa presente che la finalità perseguita è quella di salvaguardare l'autonomia delle regioni e degli enti territoriali.

La Commissione respinge l'emendamento Boscetto 6.6.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento Costantini 6.10 e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Biancofiore 6.7, sottoscritto dal deputato Boscetto, nonché l'emendamento Boscetto 6.8.

Marco BOATO (Verdi) chiede al relatore di riconsiderare il parere contrario espresso sul proprio emendamento 6.4, nonché sugli identici emendamenti La Russa 6.1 e Bocchino 6.9.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, fa presente che la scelta di concentrare la giurisdizione in seno al tribunale amministrativo del Lazio è finalizzata ad assicurare la massima uniformità di giudizio.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, osserva che la questione in esame contrappone due distinte esigenze: da un lato la necessità di garantire uniformità della giurisprudenza in materia e, dall'altro, l'opportunità di evitare una concentrazione eccessiva di decisioni in capo allo stesso organo. In proposito ritiene opportuno che sugli emendamenti in discussione il relatore rifletta ulteriormente e pertanto sospende la seduta, avvertendo che riprenderà alle ore 15.

La seduta, sospesa alle 13.30, riprende alle 15.10.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 6.50, volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 6, nonché gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 e 10.10 (*vedi allegato 2*).

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, invita all'approvazione del proprio emendamento 6.50.

Il ministro Luigi NICOLAIS esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 6.50.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 6.50.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti La Russa 6.1, Bocchino 6.9 e Boato 6.4.

Il ministro Luigi NICOLAIS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti La Russa 6.1, Bocchino 6.9 e Boato 6.4.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Boscetto 7.2 nel senso di sostituire, al comma 1, capoverso 1-*bis*, le parole: «può non» con le seguenti: «non può». Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Boscetto 7.1.

Il ministro Luigi NICOLAIS esprime parere conforme a quello del relatore.

Gabriele BOSCETTO (FI) riformula il proprio emendamento 7.2 nel senso indicato dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Boscetto 7.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*), e respinge l'emendamento Boscetto 7.1.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, illustra i propri emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3, che invita ad approvare.

Il ministro Luigi NICOLAIS esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 8.1, 8.2 e 8.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 8.1, 8.2 e 8.3.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, ritiene opportuno che la Commissione accantoni l'articolo aggiuntivo Turci 9.01.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone alla Commissione di accantonare l'articolo aggiuntivo Turci 9.01.

La Commissione consente.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritira il proprio emendamento 10.1.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento Dato 10.2 e lo ritira.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Boscetto 10.3 e 10.4 ed invita la Commissione all'approvazione del proprio emendamento 10.10.

Il ministro Luigi NICOLAIS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Boscetto 10.3 e 10.4 ed approva l'emendamento del relatore 10.10.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Boscetto 11.1 e Attili 11.2 e 11.3.

Il ministro Luigi NICOLAIS esprime parere conforme a quello del relatore.

Gabriele BOSCETTO (FI) chiede al relatore di riconsiderare il parere contrario espresso sul proprio emendamento 11.1 che è volto a sopprimere l'articolo 11 in materia di accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida. In proposito osserva che tale articolo dovrebbe essere contenuto in un provvedimento volto a modificare esclusivamente il codice della strada.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, fa presente che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame sono volte espressamente ad intervenire su diverse norme afferenti a diversi settori dell'ordinamento giuridico al fine di prevedere forme di semplificazione dell'azione amministrativa.

La Commissione respinge l'emendamento Boscetto 11.1.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 11.2, 11.3 e 13.1: si intende che vi abbiano rinunciato. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Mercoledì 30 maggio 2007

Modernizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 2161 Governo (testo base), C. 590 Lucchese, C. 1505 Pedica, C. 1588 Nicola Rossi, C. 1688 La Loggia e C. 2080 Turci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 maggio 2007.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato nuovi emendamenti (*vedi allegato*) e fissa alle ore 20 di stasera il termine per la presentazione di subemendamenti. Quindi, essendo imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea e dovendo riunirsi il Comitato permanente per i pareri, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.10.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Giovedì 31 maggio 2007

Modernizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 2161 Governo (testo base), C. 590 Lucchese, C. 1505 Pedica, C. 1588 Nicola Rossi, C. 1688 La Loggia e C. 2080 Turci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 30 maggio 2007.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti all'articolo aggiuntivo del relatore 9.02 (*vedi allegato 2*), presentato, insieme ad altre proposte emendative, nella seduta di ieri, mercoledì 30 maggio 2007 (*vedi Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari del 30 maggio 2007*). Avverte quindi che l'esame del provvedimento riprenderà dall'emendamento Zaccaria 6.2, precedentemente accantonato.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, fa presente che il proprio emendamento 6.60, che invita ad approvare, può essere considerato alternativo al 6.2 del deputato Zaccaria, sul quale esprime pertanto un invito al ritiro.

Il sottosegretario Gian Piero SCANU esprime parere conforme a quello del relatore.

Gabriele BOSCETTO (FI) ritiene preferibile l'emendamento Zaccaria 6.2, che dichiara di sottoscrivere, in quanto appare più completo e convincente di quello del relatore.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) fa presente che il proprio emendamento 6.2 è volto essenzialmente ad assecondare esigenze di natura tecnica, sotto il profilo del coordinamento tra fonti statali e regionali. Poiché, tuttavia, l'emendamento del relatore 6.60 non muta la sostanza della normativa, ritira la propria firma dall'emendamento 6.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 6.2, sottoscritto dal deputato Boschetto, ed approva l'emendamento del relatore 6.60.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, illustra i propri emendamenti 9.2 e 9.1, che invita ad approvare.

Il sottosegretario Gian Piero SCANU esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 9.2 e 9.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 9.2 e 9.1.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, ritiene opportuno che la Commissione accantoni l'articolo aggiuntivo 9.02 ed i relativi subemendamenti, su cui appare preferibile discutere successivamente.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, propone che la Commissione accantoni l'articolo aggiuntivo 9.02 ed i relativi subemendamenti.

La Commissione consente.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora ad esaminare l'emendamento Boscetto 14.1, sul quale invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il relativo parere.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Boscetto 14.1.

Il sottosegretario Gian Piero SCANU esprime parere conforme a quello del relatore.

Gabriele BOSCETTO (FI) illustra il proprio emendamento 14.1, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 14, in quanto contiene principi e criteri direttivi di delega al Governo per la semplificazione ed il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica che appaiono eccessivamente generici.

La Commissione respinge l'emendamento Boscetto 14.1.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Belisario 16.1 e Boscetto 1.2, nonché sugli emendamenti Meta 16.3 e Attili 16.4.

Il sottosegretario Gian Piero SCANU esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Belisario 16.1 e Boscetto 1.2.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Meta 16.3 e Attili 16.4: si intende che vi abbiano rinunciato.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, intervenendo sugli emendamenti riferiti all'articolo 17, fa presente che le disposizioni in esso contenute, recanti una delega al Governo per la riforma del codice della strada, troverebbero una collocazione più opportuna nel provvedimento C. 2480-A, recante disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale, attualmente all'esame della IX Commissione permanente. Esprime pertanto parere favorevole sugli identici emendamenti Belisario 17.1 e Boscetto 17.3, interamente soppressivi dell'articolo 17, invitando quindi al ritiro dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il sottosegretario Gian Piero SCANU esprime parere conforme a quello del relatore.

Gabriele BOSCETTO (FI), alla luce delle considerazioni svolte dal relatore per motivare il parere favorevole sugli emendamenti Belisario 17.1 e Boscetto 17.3, invita il relatore stesso a riconsiderare la propria posizione contraria alla soppressione dal testo dell'articolo 11, che reca una disciplina di modifica minimale del codice della strada.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, fa presente che sull'articolo 11 la Commissione ha già deliberato. Peraltro, invita il relatore a tenere in considerazione, nel prosieguo dell'iter del provvedimento, le osservazioni svolte dal collega Boscetto.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Belisario 17.1 e Boscetto 17.3.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Belisario 17.1 e Boscetto 17.3, gli emendamenti Attili 17.4 e Meta 17.2 si intendono preclusi.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Turci 17.01 e lo ritira.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Meta 17.02 e parere contrario sui restanti articoli aggiuntivi all'articolo 17, presentati dal deputato Boscetto, in quanto volti a disciplinare la materia dei contratti collettivi nel pubblico impiego, che non ritiene opportuno collocare all'interno del provvedimento in esame, anche alla luce della delicatezza politica e della complessità tecnica delle relative problematiche.

Il sottosegretario Gian Piero SCANU esprime parere conforme a quello del relatore.

Gabriele BOSCETTO (FI) fa presente che i propri articoli aggiuntivi all'articolo 17 non sono limitati alla disciplina della contrattazione collettiva nel pubblico impiego. Chiede inoltre al rappresentante del Governo di motivare il proprio parere contrario su tali articoli aggiuntivi.

Il sottosegretario Gian Piero SCANU dichiara di condividere le motivazioni addotte dal relatore. In particolare evidenzia come il provvedimento in esame non costituisca la sede idonea per disciplinare la materia recata dagli articoli aggiuntivi presentati dal deputato Boscetto, anche alla luce della delicatezza politica delle relative problematiche, che richiederebbero uno specifico ambito di esame.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Meta 17.02.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Meta 17.02 e respinge gli articoli aggiuntivi Boscetto 17.03, 17.04, 17.05, 17.06, 17.07, 17.08, 17.010, 17.011, 17.012, 17.013, 17.014 e 17.015.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che la Commissione deve esaminare l'articolo aggiuntivo del relatore 9.02 ed i relativi subemendamenti, in precedenza accantonati.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, premesso che l'articolo aggiuntivo 9.02 trae spunto dai contenuti della proposta di legge C. 2080 Turci, che è tra quelle in esame e che affronta una materia particolarmente delicata, chiarisce che la sua elaborazione nasce dall'esigenza di rispettare l'impostazione, in qualche modo diversa, del disegno di legge del Governo, che è stato adottato come testo base. Esprime perplessità in ordine all'istituzione di una nuova Autorità indipendente, sia in quanto si tratta di un tipo di organo che tende, a suo avviso impropriamente, a proliferare nell'ordinamento, sia perché ritiene che si debba evitare di collocare completamente al di fuori della pubblica amministrazione le funzioni di controllo sull'operato della stessa. Sottolinea in particolare l'inopportunità di costituire un'Autorità che di fatto assumerebbe su di sé competenze che dovrebbero spettare, per ciascun ramo dell'amministrazione, al ministro di riferimento e al ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Ritiene d'altra parte utile stabilire criteri di valutazione dell'azione amministrativa e dei dirigenti pubblici. Per tali ragioni, con l'articolo aggiuntivo 9.02, propone di costituire presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro una Commissione indipendente per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, anche al fine di riattualizzare l'operato dell'organo di rilevanza costituzionale, la cui ragion d'essere, benché svolga un buon lavoro, è stata spesso messa in discussione. Illustra quindi nel dettaglio i compiti della Commissione, che sono indicati al capoverso articolo 16-ter dell'articolo aggiuntivo 9.02.

Lanfranco TURCI (RosanelPugno) fa presente che il proprio articolo aggiuntivo 9.01, sostanzialmente riproduttivo della propria proposta di legge C. 2080, da lui presentata insieme ad altri deputati anche di opposizione, è finalizzata a coprire il vuoto, nell'ordinamento amministrativo, rappresentato dall'assenza di un meccanismo di effettiva valutazione del rendimento del personale delle pubbliche amministrazioni. In proposito osserva che l'obiettivo contenuto nella sua proposta non è tanto quello di punire il personale che offre uno scarso rendimento, quanto piuttosto quello di incentivare la responsabilità del personale dirigenziale. A tale obiettivo si giungerebbe mediante la creazione di una apposita Autorità per la valutazione del personale, con il compito, tra gli altri, di promuovere la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle migliori esperienze attuate a livello internazionale nel campo della valutazione dell'efficienza e della produttività delle amministrazioni pubbliche. In particolare sarebbe prevista, all'interno di una attività pubblica e trasparente, una periodica valutazione di tutto il personale dipendente, incluso quello dirigenziale. Non ritiene tuttavia essenziale prevedere l'istituzione di un'apposita Autorità indipendente, purché l'organismo preposto allo svolgimento delle funzioni di valutazione del personale disponga di poteri certi e, soprattutto, incisivi. A tale fine fa presente l'opportunità di maturare una adeguata riflessione su tali questioni con l'obiettivo di approvare un testo condiviso sul quale non sorgano complicazioni o incomprensioni durante l'esame in Assemblea.

Sesa AMICI (Ulivo), nel ricordare come anche nelle passate legislature si sia discusso dell'esigenza di assicurare la valutazione della dirigenza pubblica e la trasparenza dell'azione amministrativa, esprime l'avviso che la proposta emendativa del relatore non sia adeguata rispetto all'obiettivo da perseguire, che è quello di fissare standard di qualità nazionali dell'azione amministrativa e di verificare che le pubbliche amministrazioni li rispettino. Ritiene inoltre che l'organizzazione della pubblica amministrazione è materia che andrebbe disciplinata d'intesa con le regioni, per evitare la ricentralizzazione di competenze che sono state trasferite alle regioni stesse.

Carlo COSTANTINI (IdV) sottolinea preliminarmente il proprio convincimento sulla necessità di estendere la disciplina contenuta nel provvedimento in esame al personale delle autonomie locali ed ai soggetti privati esercenti funzioni pubbliche, che molto spesso sono i titolari delle funzioni più significative ed importanti per i cittadini che fruiscono dei relativi servizi. Condivide le osservazioni del deputato Turci in ordine alla opportunità non solo di prevedere sanzioni nei confronti del personale negligente ma anche di incentivare l'azione del personale efficiente, stimolandone la produttività. Tale azione dovrebbe comunque provenire dall'interno dell'amministrazione, evitando la costruzione di meccanismi che agiscono dall'esterno. Si associa infine alla richiesta di riflettere ulteriormente sulle tematiche in questione.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) ritiene opportuno un approfondimento della materia. Invita pertanto il presidente ad un rinvio dell'esame dell'articolo aggiuntivo 9.02, anche al fine di evitare di portare il provvedimento in Assemblea senza che siano stati sciolti tutti i nodi rilevanti che lo riguardano. Condivide l'esigenza di individuare opportuni strumenti di misurazione della qualità dell'azione amministrativa e di valutazione dell'operato dei dirigenti che ne sono responsabili, nel rispetto, comunque, dell'autonomia costituzionale degli altri livelli di governo. Ricorda inoltre che il decreto legislativo n. 286 del 1999, adottato in attuazione di una delega contenuta in una delle leggi dell'allora ministro della funzione pubblica Bassanini, ha già previsto il monitoraggio e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività delle amministrazioni pubbliche. Si tratta quindi, a suo avviso, soltanto di garantire l'applicazione effettiva di quella disciplina, eventualmente correggendola, dove occorre, per renderla più incisiva.

Gabriele BOSCETTO (FI), dopo aver preso atto che la disciplina in questione sarebbe comunque estesa anche agli enti locali, come consentito dall'articolo 117 della Costituzione, dichiara di apprezzare le osservazioni del deputato Turci in ordine alla opportunità che l'organismo di

valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche sia dotato di poteri certi ed incisivi, come previsto nella proposta di legge C. 2080, dallo stesso presentata e sottoscritta anche da deputati dell'opposizione. In proposito osserva che tale iniziativa legislativa, ancorché abbinata al disegno di legge C. 2161, adottato come testo base, potrebbe essere disabbinata ed oggetto di un autonomo esame.

Lanfranco TURCI (RosanelPugno) precisa di aver accolto favorevolmente l'abbinamento della proposta di legge di cui è primo firmatario al disegno di legge del Governo in quanto riteneva che questo le avrebbe permesso di beneficiare di un iter più veloce. Ritiene però che questo non debba comportare il sacrificio della proposta, che è della massima rilevanza. Auspica pertanto che sia possibile trovare il tempo per una serena discussione sulle questioni ad essa sottese e per verificare in concreto i singoli punti di disaccordo. Aggiunge che l'obiettivo della proposta non è quello di dettare gli standard di qualità delle prestazioni dei singoli rami dell'amministrazione, come la salute o l'istruzione, bensì solo quello di promuovere un livello di attenzione sull'operato della pubblica amministrazione e dei dipendenti pubblici di ogni grado e livello, nonché di promuovere e di far circolare le esperienze di valutazione dell'operato dei dipendenti pubblici.

Il Ministro Luigi NICOLAIS, dopo aver ringraziato i deputati intervenuti nel dibattito, fa presente che lo scopo del provvedimento C. 2161 è quello di individuare nuovi parametri per l'azione amministrativa che, incidendo sui relativi tempi, possano migliorarne i servizi resi all'utenza. In particolare, scopo dell'articolo aggiuntivo del relatore 9.02 è quello di creare un sistema di valutazione delle amministrazioni pubbliche mediante l'istituzione di una commissione indipendente. La finalità perseguita sarebbe quella di giudicare il risultato finale dell'azione amministrativa senza intervenire sui meccanismi di organizzazione interna, dando luogo, in sostanza, ad un sistema indipendente di valutazione della qualità del servizio offerto. In considerazione della complessità della materia, tuttavia, ritiene opportuno che su di essa maturi una adeguata riflessione.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi, che ha evidenziato la complessità dei temi in questione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che avrà luogo martedì 5 giugno prossimo. In tale occasione la Commissione valuterà se procedere all'esame degli articoli aggiuntivi Turci 9.01 e 9.02 del relatore e dei relativi subemendamenti, ovvero al disabbinamento della proposta di legge Turci C. 2080 e delle altre di analogo contenuto, al fine di garantirne un autonomo esame.